CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 698 c.p.p.

Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo se il medesimo stato da' assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorita' giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 4 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Seconda
Libro	XI — Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo	II — Estradizione
Capo	I — Estradizione per l'estero
Sezione	I — Procedimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-698-reati-politici-tutela-dei-diritti-fondamentali-della-persona/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it